



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 97 DEL 31/03/2015	OGGETTO : PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - COMMI 611/612 FINANZIARIA 2015 L. 23/12/2014 N. 190
------------------------------	---

L'anno **Duemilaquindici** addì **trentuno** del mese di **Marzo** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CIAMBELLA LISETTA	SI		ZUCCHI ALESSANDRA		NO
RICCI ALVARO	SI		BARELLI GIACOMO	SI	
SARACONI RAFFAELA		NO	DELLI IACONI ANTONIO	SI	
VALERI RAFFAELLA	SI		VANNINI ANDREA	SI	

Su proposta n. 131 del 30/03/2015 dell'Assessore Ciambella, come emendata nel corso della seduta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito da:

- 1) dalla Legge 24-12-2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

comma 27 - *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.*

comma 28 - *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.*

comma 29 - *“Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.”.*

Tenuto conto che:

- 1.1.) il Comune di Viterbo, come ogni altra amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.
- 1.2.) in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate <<... definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società ...>> (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di **«stretta necessità»** della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale,

che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);

1.3.) il termine, originariamente previsto, normativamente indicato del 31.12.2010 e successivamente prorogato, dovrà esser inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «... avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica ...» (Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008);

1.4.) rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010);

1.5.) deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010);

2) dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) che all'art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:

- **comma 611** - *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il*

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie **non indispensabili** al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

- comma 612 - "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, **definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti**, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della

relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

- comma 613 - *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria”.*

- comma 614 - *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”.*

2.1.) Tenuto conto che il Piano Operativo dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni del Comune, tanto per quelle detenute in via diretta che quelle in via indiretta, attraverso un'analisi non solo di mera e formale legittimità giuridica, ma anche quanto facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico-strategica volta a ridurre il numero delle partecipate detenute.

3) il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) che all'art. 34 testualmente recita:

- comma 20 - *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

3.1.) valutato quindi che la disposizione di legge su richiamata, pur avendo ad oggetto i modelli di esercizio dei servizi pubblici, indirettamente le analisi effettuate in base a tali disposizioni riverberano anche sulla valutazione di legittimità dello strumento societario

quando fa riferimento ai modelli che presupponga affidanti diretti (*società in house*) o affidati tramite gara a doppio oggetto (*società miste*).

PRESO ATTO CHE

- le società partecipate dal Comune di Viterbo sono quelle riportate nella apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione 2014/2016 come approvato dal Consiglio Comunale con atto numero 135 del 05 agosto 2014 il cui stralcio (pagina 75-93) viene riportato in [allegato sub 1](#);
- il processo di razionalizzazione del Comune di Viterbo è stato avviato fin dall'anno 2008 da cui si sono succeduti i seguenti principali atti amministrativi:

a) Deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 del 28 luglio 2008 con la quale si è provveduto ad approvare, quale atto di indirizzo programmatico generale, ad integrazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, il "percorso" funzionale di medio periodo, che s'intende attuare per giungere ad un nuovo assetto delle Società Partecipate che renda possibile a tali imprese di operare sul mercato con continuità senza che il Socio Unico debba intervenire sistematicamente apportando risorse a titolo di capitale di rischio.

In attuazione a detto provvedimento si è provveduto **per la Società CEV Spa** :

- a. 1) In data 11 settembre 2008 , con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Dott. Fortini Fabrizio la società Cev S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria ;
- a. 2) In data 6 ottobre 2008, con verbale di assemblea ordinaria della Società Cev Spa, il Sindaco del Comune di Viterbo, in qualità di Socio Unico, autorizza l'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2487, 1 comma, lett. C) del codice civile nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle Società Partecipate dal Comune di Viterbo come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale numero 97 del 28 luglio 2008;
- a. 3) In data 6 ottobre 2008, con verbale di assemblea ordinaria il Sindaco del Comune di Viterbo, in qualità di socio unico, garantisce "*..... il necessario sostegno finanziario allo svolgimento temporaneo delle attività gestionali ed al completamento delle operazioni di liquidazione.....*".
- a. 4) Nel corso del periodo di gestione, sono state aggiudicate tutte le procedure di gara per la cessione dei singoli rami di azienda. E' stato ricollocato all'interno dei servizi ceduti a mezzo cessione di ramo d'azienda, tutto il personale. Sono stati posti sul mercato il servizio del verde pubblico, il servizio di accertamento dei tributi Ici e Tarsu, il servizio di gestione

dei cimiteri, il servizio di igiene ambientale e bagni pubblici e da ultimo il servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione. La radicale progressione del processo liquidatorio della società Cev emerge in modo evidente dalla riduzione della forza lavoro avvenuta nel periodo 2008/2013 che passa dalle 145 unità del 2008 alle ZERO unità di fine 2013.

- a. 5) Il servizio tecnologico è stato trasferito alla Società Francigena Srl a mezzo operazione straordinaria di scissione parziale del patrimonio.
- a. 6) Le sei unità poste in cassa integrazione straordinaria in deroga fino a tutto il 31 dicembre 2012, e per le quali è stato avviato a mezzo accordo sindacale, un percorso di riqualificazione come autisti di scuolabus e TPL sono state collocate all'interno della Francigena Srl con qualifica di autisti del Trasporto Pubblico Locale .
- a. 7) Da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 87 del 1 luglio 2014 e successiva Assemblea straordinaria, *“Nell'esclusivo e superiore intento di perseguire il contenimento dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'azienda”* viene approvata ed attuata la proposta di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, senza procedere alla ricostituzione del capitale, derogando a quanto normato agli articoli 2500, 1° comma e 2463 del codice civile.
- a. 8) Il coinvolgimento dell'azienda in una serie di complessi contenziosi giudiziali di natura civile, tributaria e penale, impedisce di arrivare in tempi stretti alla chiusura della procedura liquidatoria ed allo scioglimento della società.
- b) **Per la Società Sa.Vit. Spa**, con atto di Consiglio Comunale numero 166 del 22 novembre 2012 si autorizza il *“Sindaco del Comune di Viterbo, o persona da lui delegata, a partecipare alla prossima Assemblea Straordinaria dei Soci della Savit S.p.A. per esprimersi favorevolmente alla proposta di messa in liquidazione e successivo scioglimento della società, nonché, a nominare e stabilire il compenso del liquidatore, ai sensi dell'articolo 2487 del c.c. “.* In sede di approvazione del Bilancio 2013 della Società Sa.Vit. Spa è stato approvato anche il Bilancio Finale di Liquidazione con l'istanza di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.
- c) **Per la Società Tuscia Expò Spa**, con atto di Consiglio Comunale numero 24 del 1 marzo 2012 si delibera :
- c.1) *“ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 commi 27 e segg. della legge 244 del 24 dicembre 2007, che l'assenza di una rapida attuazione del progetto “Fiera di Viterbo” di cui alla legge regionale 29 maggio 1997 numero 14 come originariamente programmato e stimato, a mezzo della Società Tuscia*

Expò Spa, anche alla luce del nuovo contesto economico generale che investe in termini di riduzione i flussi imprenditoriali ed economico finanziari dell'intero sistema fieristico nazionale, fa venir meno, la possibilità di individuare la concreta sussistenza di un rapporto di "stretta necessità" fra la produzione dei beni e dei servizi previsti nell'oggetto sociale di Tuscia Expò S.p.a e le finalità istituzionali del Comune di Viterbo in quanto socio.

- c.2) *di autorizzare il rappresentante legale dell'Ente o persona da esso delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria della società Tuscia Expò Spa indetta per il giorno 5 marzo 2012, al fine di esprimere il proprio assenso alla proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa circa lo scioglimento e liquidazione della società, nonché alla conseguente nomina del liquidatore, con indicazione dei relativi poteri e del compenso, nonché dei criteri in base alla quale deve svolgersi la liquidazione;*
- c.3) *di richiedere al futuro Liquidatore unico della società Tuscia Expò, come previsto dall'articolo 2490, 4° comma del C.C., la redazione del "Bilancio Iniziale di Liquidazione", allo scopo di definire il quadro patrimoniale dell'azienda e presentare implicitamente una prima analisi e valutazione sull'esito dell'eventuale saldo attivo o negativo della procedura liquidatoria;*
- c.4) *di non rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale delle società di capitali, per debiti assunti dalla società Tuscia Expò Spa qualora dal Bilancio Iniziale di Liquidazione emerga un quadro patrimoniale dell'azienda che presenta un saldo negativo fra attività e passività, e, all'esito di tale ultima circostanza, in ragione del peculiare assetto proprietario della società, di verificare tutte le eventuali responsabilità gestionali necessarie al fine di valutare la possibilità di dare corso ad una eventuale azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione della società".*

A seguito di quanto sopra, con verbale dell'assemblea straordinaria della società Tuscia Expò Spa del 5 marzo 2012, redatto dal notaio Massimiliano Pensato, viene deciso di sciogliere anticipatamente il rapporto sociale e di porre la società in stato di liquidazione.

- d) **Per la Società SIIT Spa** (Servizi Idrici Integrati della Tuscia), con l'individuazione di Talete Spa quale gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO 1 Lazio Nord - Viterbo in data 16 dicembre 2009, tra la società SIIT Spa e Talete Spa, viene stipulato un accordo, diretto a concedere in gestione provvisoria il proprio ramo d'azienda ricompreso nell'ATO VT1 nonché a trasferire il connesso personale dipendente. Successivamente al fine di formalizzare in modo definitivo l'accorpamento delle due strutture aziendali il 28 ottobre 2013 gli organi amministrativi delle due aziende in forma congiunta hanno deliberato l'operazione straordinaria di scissione parziale del patrimonio SIIT in Talete Spa in base agli articolo 2506 e

ss. del codice civile . Tale operazione ha poi ottenuto in data 11 luglio 2014 il necessario riconoscimento previsto dall'articolo 2506ter e 2502 del c.c. da parte delle reciproche assemblee dei soci riunite in via straordinaria. Detta operazione si è concluso con la sottoscrizione dell'atto pubblico in base all'articolo 2504 del c.c., presso il notaio Orzi (rogito del Notaio Orzi Luigi del 11 dicembre 2014, registrato a Viterbo il 15 dicembre 2014 al numero 10393 serie 1T). Conseguentemente al mero ed esclusivo fine di contenere i costi di funzionamento, con verbale di assemblea dei soci, la gestione della società è stata affidata ad un amministratore unico anziché ad un organo collegiale.

e) **Per la Società Centro Agro-Alimentare Srl**, con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 12 gennaio 2011 a rogito del Notaio Luigi Annibaldi, viene deciso di sciogliere anticipatamente il rapporto sociale e di porre la società in stato di liquidazione per la sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità statutarie, ossia la realizzazione e la gestione di un polivalente centro agro alimentare all'ingrosso di rilevanza provinciale.

f) **Per la Società Consortile Mista a r.l.** l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria in data 27 novembre 2013 delibera la messa in liquidazione della società nominando quale liquidatore unico il sig. Mancini Maurizio.

g) **Per la Società Francigena Srl**, nel corso del 2012 è emersa all'interno dell'Amministrazione Comunale la convinzione della necessità di ripensare il ruolo strategico nel medio lungo termine della società Francigena Srl in funzione del diverso contesto economico nazionale e locale e del mutato quadro normativo in materia di servizi pubblici locali. Tale esigenza è stata sintetizzata nella proposta di deliberazione consiliare numero 6 del 18 giugno 2012 "*Processo di riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Viterbo - Francigena Srl - Determinazioni in merito alla diversa soluzione gestionale dei servizi affidati in forma diretta*", su cui il Consiglio Comunale, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale numero 199 del 20 luglio 2012, non ha assunto provvedimenti univoci e definitivi, ma ha rimesso alla Commissione Consiliare competente la valutazione delle indicazioni di natura politico/programmatica circa il futuro assetto dei servizi.

g.1) già con deliberazione di Consiglio Comunale numero 46 del 12. 02.2010, è stato disposto i cedere sul libero mercato mediante procedura di evidenza pubblica il ramo di azienda denominato servizio segnaletica, come di fatto avvenuto mediante rogito notaio Orzi del 28 ottobre 2011;

g.2) Da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 15. 01.2015, ad oggetto *“Gestione del Servizio Calore da parte della Società Francigena Srl – Sussistenza della condizione di servizio strumentale all’attività di cui alla disciplina del c.d. Decreto Bersani art. 13 del D.L. 223/2006 – Comma 526 dell’articolo 1 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in tema di conduzione manutenzione degli impianti presso il palazzo di giustizia – determinazioni in merito”*, relativamente al servizio calore affidato in via diretta alla Società Francigena Srl, si prende atto della condizione di beni e servizi strumentali rientranti nella disciplina del c.d. decreto Bersani, art. 13 del (D.L. 223/2006) e conseguentemente di modificare le modalità di gestione di detto servizio con posizionamento sul libero mercato;

Rilevato che:

- il quadro normativo in materia di gestione delle società partecipate si presenta di particolare complessità, stante il sovrapporsi di specifiche norme di settore non ultima delle quali l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 che prevede la definizione di un Programma operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute da definirsi entro il 31.03.2015;
- il comma 611 articolo unico della Legge di stabilità 2015, nella enunciazione dei criteri in base ai quali perseguire l’analisi rivolta a ridurre il numero delle società partecipate, ha previsto anche un contenimento dei costi di struttura delle società;
- il termine per la relazione ricognitoria ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 (L. 244/2007) e la connessa dismissione della partecipazioni non più detenibili è stato più volte prorogato;
- con l’ultima di tali modifiche, apportata con il comma 569 della Legge 147 del 23.12.2013 poi oggetto di intervento dell’ art. 2 DL 16 del 6.3.2014 , il testo novellato della legge di stabilità ora prevede: *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*;
- La strategia su cui fondare il piano è riconducibile ai seguenti elementi fondamentali :
 - A 1) . definire con chiarezza il perimetro delle nostre partecipate realizzando compiutamente il principio (introdotto all’art. 3 della 244/2007 - Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del comune, evitando di produrre beni e

servizi che il settore privato può offrire. Tale obiettivo non potrà che essere realizzato con la dovuta gradualità per evitare che scelte frettolose mettano a repentaglio il valore degli asset strategici per l'ente e creino difficoltà di natura occupazionale, soprattutto in un periodo come questo dove difficilmente chi esce dai canali produttivi riesce a trovare un altro impiego. E' evidente che nessuna nuova partecipazione potrà essere assunta senza una specifica deliberazione del Consiglio comunale.

- A 2) . ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipazioni non essenziali limitando al massimo le partecipazioni indirette (partecipate da nostre partecipate), limitando al massimo la presenza del Comune in società con partecipazioni minime, che difficilmente possono essere considerate strategiche; decidendo la liquidazione e quindi la chiusura delle società "doppione", senza dipendenti e quelle in perdita prolungata. In questo ambito il comma 611, art. 1 della Legge di stabilità 2015 fissa criteri chiarissimi per il mantenimento delle partecipate, a cui l'Amministrazione dovrà necessariamente dar seguito;
- A 3) . aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate nonché ;
- A 4) . estendere progressivamente questo modello alle altre istituzioni, consorzi, associazioni che gravitano intorno al comune e che con l'Ente hanno relazioni di natura funzionale, patrimoniale e finanziaria. Ciò è anche in linea con quanto fissato all'art. 23 del Decreto Legge 66/2014 in cui si includono nel piano di razionalizzazione anche "...aziende speciali....istituzioni, ecc."

Dato atto che, la norma di legge in questione, (legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" c.d. Legge di Stabilità 2015 art. 1, commi da 612) attribuisce espressa competenza al sindaco per la redazione e approvazione del piano operativo di razionalizzazione e che, ai sensi dell'art. 42 del Tuel, in materia di decisioni sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dall'Ente, l'ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 832/2005), con conseguente determinazione di una sorta di competenza concorrente fra Consiglio e Sindaco, quantomeno per l'approvazione e l'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione".

Rilevato quindi che la Giunta viene chiamata a deliberare la proposta di atto di Consiglio Comunale proponendo la relazione del Sindaco quale soggetto competente e che si configurerà quale atto di indirizzo per l'adozione formale del "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in forma articolata dal Dirigente del Settore II^ Dott. S. Quintarelli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. S. Quintarelli, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267;

Considerato che sul presente atto dovrà esprimersi, prima dell' esame da parte del Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.lgs. 18 agosto 2000

n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di proporre al Consiglio Comunale

A) Di stabilire che, in base alla ricognizione degli assetti societari prevista dal comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244, riguardante le sole società direttamente possedute dal Comune per le quali ricorrono le condizioni di legge per sono:

- Talate S.p.a.
- S.I.I.T. (Servizio Idrico Integrato Tuscia) S.p.a.
- Francigena S.r.l.

E conseguentemente :

A 1) . Di confermare che il servizio idrico rientra appieno nelle attività di "interesse economico generale" consentite dall'ordinamento e che lo stesso è organizzato in "ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" (vedi normativa di settore art. 147, comma 1, d.lgs 152/2006 "Testo Unico Ambientale") e conseguentemente **di confermare le partecipazioni a tutt'oggi detenute dal Comune di Viterbo all'interno delle Società Talete Spa e SIIT - Servizi Idrici Integrati Tuscia Spa;**

A 2) . Di procedere per la Società **SIIT - Servizi Idrici Integrati Tuscia Spa**, congiuntamente agli altri soci e salvo opposizione da parte dei creditori, ad una trasformazione della società da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata, con contestuale riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre gli oneri di gestione dell'azienda, tra cui i compensi previsti per l'organo di controllo interno che in base all'attuale formulazione codicistica può essere evitato, con contestuale avvio di un formale processo di anticipata estinzione dell'indebitamento pregresso e riparto delle poste patrimoniali tra i soci;

- A 3) . **Di confermare le partecipazioni a tutt'oggi detenute dal Comune di Viterbo all'interno delle Società Francigena Srl**, a cui vengono confermate (Deliberazione di Giunta Comunale numero 516 del 31.12.2014), sulla base dell'avvenuta pubblicazione degli adempimenti di cui all'art. 34 comma 20 e ss. DL 18/10/2012 n. 179 (che testualmente dispone, "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.") la titolarità degli affidamenti diretti dei servizi seguenti a) Trasporto Pubblico Locale, b) Servizio Scuolabus c) Gestione delle aree di sosta;
- A 4) . **Relativamente al servizio calore affidato in via diretta alla Società Francigena Srl**, di prendere atto di quanto già disposto con deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 15. 01.2015, ad oggetto "Gestione del Servizio Calore da parte della Società Francigena Srl – Sussistenza della condizione di servizio strumentale all'attività di cui alla disciplina del c.d. Decreto Bersani art. 13 del D.L. 223/2006 – Comma 526 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in tema di conduzione manutenzione degli impianti presso il palazzo di giustizia – determinazioni in merito";
- A 5) . **Relativamente al servizio di Gestione delle farmacie comunali affidato in via diretta alla Società Francigena Srl**, di procedere alla cessione sul libero mercato, della titolarità del diritto di esercizio di **UNA** delle due farmacie e del relativo avviamento come risultante da idonea perizia giurata di stima, fermo rimanendo la necessità di definire con certezza la composizione della relativa azienda commerciale, come composta dall'avviamento, dal personale, dai beni mobili, arredi, macchinari esistenti all'interno della farmacia e facenti parte dell'azienda commerciale nonché delle giacenze di magazzino con conseguente obbligo per la ditta aggiudicataria di acquisire o meno il ramo di azienda della Società Francigena Srl. Elementi questi che debbono trovare compiuta analisi e definizione in via gestionale ed attuativa in sede di approvazione del Piano Operativo 2015/2017 delle Società Francigena Srl.

B) Relativamente alla Società Interporto Centro Italia Orte Spa di prendere atto del contenuto del parere reso dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con propria Deliberazione n. 50/2011/PAR, e conseguentemente confermare la detenibilità della partecipazione a condizione di ricondurre la suddetta all'interno di una diversa soluzione che preveda di superare la duplicazione dell'attuale modello gestionale di affidamento diretto con convenzione quarantennale alla Gestione Interporto Orte Srl, partecipata interamente dalla stessa Società Interporto Centro Italia Orte Spa, dando mandato al Sindaco o suo delegato di attivare ogni e qualunque azione utile al fine di perseguire, congiuntamente agli altri soci, tale diversa soluzione gestionale. Alternativamente, di demandare a successivo e separato atto consiliare le valutazioni in ordine alla cessione/dismissione di tale partecipazione.

C) di stabilire che in merito alle società a partecipazione indirette detenuta attraverso Interporto Centro Italia Orte S.p.a. (Interporto Orte Srl a socio unico - Uirnet Spa - Banca Sviluppo Tuscia Spa), e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà congiuntamente a ciascun socio, avviare un tavolo di confronto, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e cioè:

- c1) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- c2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c3) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c4) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- c5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- d) di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione”, [allegato sub 2](#) per proporlo al Consiglio Comunale affinché il Sindaco nei termini di legge posso farlo proprio e provvedere agli adempimenti di pubblicità;
- e) di dare atto che, ai sensi del comma 609, articolo unico della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), i proventi delle vendite di partecipazioni in società potranno essere impegnate per spese per investimenti senza soggiacere ai vincoli del patto di stabilità;
- f) di dare atto che gli atti e negozi giuridici che daranno attuazione al Piano operativo di razionalizzazione godranno delle agevolazioni tributarie come previste dall’art. 1 comma 568 bis della Legge 147/2013;
- g) di trasmettere copia del provvedimento di Consiglio Comunale alla Corte dei Conti Sezione regionale per il Lazio per le valutazioni di competenza;
- h) di precisare che il presente atto sostituisce ogni precedente deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale in materia di detenibilità di partecipazioni societarie;

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Leonardo MICHELINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca VICHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 31/03/2015

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale

Dott.ssa Francesca VICHI